ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO
Via don Luigi Sturzo n. 2 – 06030 - Giano dell'Umbria - Fraz. Bastardo (PG)
C.F. 82005300544 - Codice iPA: istsc_pgic83200a
Codice univoco per la F.E.: UFWQ46
Sito web: www.iogiano.edu.it
PEO: pgic83200a@istruzione.it PEC: pgic83200a@pec.istruzione.it
Centralino 0742/931953 - Presidenza 0742/931954

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Commissario Straordinario in data 11/11/2025 con la delibera n. 13

Il presente Regolamento è stato redatto sulla base di quanto previsto dalle seguenti fonti normative:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998;
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.235 "Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007;
- Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 2025, n. 134 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192;
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
- Nota MIUR prot.n° 3602/PO del 31 Luglio 2007

Gli impegni che qui si indicano sono definiti in base alla loro valenza educativa e tutto ciò che viene normato diventa riferimento imprescindibile per tutto ciò che riguarda e riguarderà gli aspetti disciplinari e sanzionatori.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'I.O. Giano dell'Umbria – Bastardo: https://omnicomprensivogianodellumbria.edu.it/

Ricordiamo i principi basilari contenuti nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98, così come modificato dal DPR 235/2007 e dal DPR 134/2005):

- L'importanza di un patto educativo tra studenti, genitori e scuola (vedi ***Patto di Corresponsabilità***)
- Il rispetto della dignità umana per realizzare una civile convivenza democratica
- Il contrasto di ogni forma di prevaricazione
- L'interconnessione di diritti e doveri per la formazione di un'identità positiva che di seguito si precisano

DIRITTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Gli studenti hanno diritto:

- ad un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
- ad essere rispettati nella loro dignità e inviolabilità fisica e morale;
- ad essere incoraggiati nella loro capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
- ad essere guidati in percorsi di studio che, nel rispetto della normativa vigente, tengano presenti i ritmi di lavoro di ciascuno al fine di prevenire il disagio e la dispersione scolastica;
- ad essere tempestivamente e costantemente informati del livello di apprendimento raggiunto;
- ad essere informati degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione come da programmazione concordata in sede di Consiglio di Classe;
- a conoscere i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali;
- a conoscere tempestivamente tutte le informazioni delle circolari pubblicate sulla Bacheca del Registro di classe;
- a conoscere con chiarezza i risultati delle verifiche scritte entro 15 giorni dallo svolgimento della prova
- ad una razionale e condivisa programmazione delle prove di verifica (non più di una verifica scritta al giorno)

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:

- rispettare coi propri atteggiamenti, col linguaggio e con l'abbigliamento i compagni, i docenti ed il personale della scuola;
- mantenere sempre comportamenti educati e rispettosi verso tutti perché questo qualifica la persona e favorisce lo "star bene insieme";
- rispettare gli ambienti, gli arredi, i materiali didattici e i laboratori della scuola avendo cura di lasciare sempre tutto nelle condizioni in cui lo si è trovato;
- leggere le comunicazioni pubblicate sulla bacheca del registro elettronico;
- assumere un atteggiamento collaborativo e disponibile alle indicazioni e ai suggerimenti offerti dagli insegnanti;
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
- conoscere l'Offerta Formativa (PTOF) presentata dagli insegnanti;
- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- intervenire durante le lezioni in modo ordinato, educato e pertinente;
- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo con impegno e responsabilità; svolgere regolarmente ed autonomamente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
- sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
- portare con puntualità il materiale scolastico necessario al regolare svolgimento delle lezioni, secondo le indicazioni degli insegnanti;
- lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
- chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità;
- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dallo specifico Regolamento di Istituto
- rispettare il divieto di utilizzo di smartphone e similari, per disposizione ministeriale, durante tutto l'orario scolastico, ovvero dall'ingresso a scuola e fino all'uscita, compresa la ricreazione; si rinvia al Regolamento d'Istituto, che si intende integralmente richiamato.

CARATTERI E FINALITÀ

Il presente Regolamento recepisce il principio generale sancito dall'art. 1 del DPR 249/98 : " *la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica……dove ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano*."

Il presente Regolamento recepisce, inoltre, le recenti direttive ministeriali, che modificano e integrano il DPR 249/98, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, attraverso il DPR 134/2025, il DPR 235/07, il DL. 137/08, il DPR 122/09, la nota Miur Prot. 7736 del 27/10/2010 e la L. 107/2015. Recepisce, infine, le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Miur aprile 2015.
In considerazione di quanto sopra ed in conformità con le *modifiche* e *integrazioni* apportate dal DPR 134/2025 e dal DPR 235/07 al DPR 249/98, ***il Regolamento di disciplina*** si propone di rendere possibile e favorire l'instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco fra tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, famiglie).

I provvedimenti disciplinari individuati posseggono una finalità educativa e formativa, come previsto dalla normativa vigente e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e la cultura della legalità; il rispetto delle regole rappresenta, infatti, l'indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza.

Contenuto del Regolamento *(in coerenza con le modifiche e le innovazioni introdotte dal DPR 235/07 e dal DPR 134/2025 e con quanto lì prescritto*):

- **Le "mancanze disciplinari"** (violazioni dei doveri e/o la non osservanza dei divieti di comportamento da parte degli studenti)
- **Le sanzioni applicabili** (le conseguenze alle mancanze disciplinari)
- **Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni e le modalità procedurali per l'irrogazione delle sanzioni.**
- **Le impugnazioni delle sanzioni**

LE MANCANZE DISCIPLINARI

Sono considerate *mancanze disciplinari* tutti quei comportamenti contrari ai *Doveri* propri degli studenti o in violazione ai divieti, previsti dall'art. 3 del DPR 249/98. In particolare:

a) Violazione del dovere di regolare frequenza
b) Violazione del dovere di assiduo impegno
c) Violazione del dovere di rispetto della persona
d) Violazione del dovere di rispetto delle norme di sicurezza
e) Violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati

LE SANZIONI - principi

1. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità'. (art. 4 co. 4 DPR 249/1998, come modificato ex art. 1 co. 4 DPR 235/07).
2. Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità *educativa*, e deve rafforzare, in chi vi è sottoposto, il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica,

ripristinare i rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché tendere al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 4 co. 2 DPR 249/1998 come modificato ex art. 1 co. 2 DPR 235/2007).

3. Le sanzioni sono sempre temporanee, devono ispirarsi al principio della *gradualità*, correlata alla gravità dell'infrazione commessa, nonché al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (art. 4 co. 5 DPR 249/1998 come modificato ex art. 1 co. 5 DPR 237/2007 e ex art. 1 co. 1 num. 3 DPR 134/2025)
4. Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici, si provvede, di norma, utilizzando il criterio del dialogo e del confronto, dando congruo spazio allo studente, prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.
5. Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni (art. 4 co. 3 DPR 249/1998 come modificato ex art.1 co. 3 DPR 235/07). Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente dalle lezioni, le ragioni dovranno essere esposte per iscritto.
6. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. (art. 4 co. 3 DPR 249/1998, come modificato ex art. 1.3 DPR 235/07 e ex art. 1 co. 1 n. 2 DPR 134/2025)
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. (art. 4 co. 7 DPR 249/1998 come modificato ex art. 1 co. 1 num. 5)
8. Nei periodi di **allontanamento non superiori a quindici giorni** deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. (art. 4 co. 8 DPR 249/2007 come modificato ex art. 1 co. 8 DPR 237/2007 e ex art. 1 co. 6 DPR 134/2005)

8-bis. Nel periodo di **allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. (art. 1 co. 7 DPR 134/2025)

8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Se le strutture previste dal comma non sono disponibili — perché non idonee o perché non hanno presentato manifestazioni di interesse — le attività di cittadinanza attiva e solidale si svolgono all'interno della comunità scolastica (art. 1 co. 7 DPR 134/2025).

8-quater. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche

dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 1 co. 7 DPR 134/2025).

8-quinquies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 1 co. 7 DPR 134/2025).

8-sexies. L'**allontanamento** dello studente dalla comunità scolastica **superiore a quindici giorni** può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Con riferimento alle fattispecie menzionate nel comma 8-sexies, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 1 co. 7 DPR 134/2025).

9. Nei casi in cui la violazione disciplinare sia configurabile come *reato*, il DS, ai sensi dell'art. 361 del c.p., è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria.

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni:

- **I singoli docenti**
- **Il Dirigente Scolastico**
- **Il Consiglio di classe**
- **Il Commissario straordinario**

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica sono di esclusiva competenza del CdC e al Commissario Straordinario (art.1.6 DPR 235/07).

In particolare, le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo fino a 15 giorni sono adottate dal CdC.

Il **CdC** in questo caso, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, deve operare nella composizione allargata, compresi cioè, *i rappresentanti dei genitori e degli studenti (solo per Secondaria II grado)*; fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo, dello studente sanzionato o del genitore di questi.

Nei periodi di allontanamento *non* superiori ai 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa essere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa.

Le sanzioni che invece comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo *superiore* ai 15 giorni, compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione

dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato sono adottate dal **Commissario Straordinario** (art 1.9 e 9-bis DPR 235/07). Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la scuola, promuove un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalle lezioni sono irrogate dal CdC o Commissario Straordinario, a seguito di reiterate (almeno 3) note disciplinari sul registro elettronico irrogate dal singolo docente e/o dal Dirigente Scolastico o di una sola con particolare gravità.
2. Il DS, su richiesta del coordinatore, convoca tempestivamente il Consiglio di classe nella sua forma allargata. Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui.
3. Il Consiglio di classe delibera immediatamente e a maggioranza sull'eventuale sanzione.
4. Il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato immediatamente allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minore. In un secondo momento, seguirà comunicazione scritta contenente formale irrogazione della sanzione disciplinare.
5. Lo studente e chiunque vi abbia interesse hanno la facoltà di impugnare il provvedimento e fare ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di garanzia interno all'Istituto.
6. Le sanzioni comunicate vanno registrate nel fascicolo personale dello studente.

IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI

L'art. 5 del DPR 249/98 (impugnazioni) è stato sostituito dall'art. 2 del DPR 235/07 che cosi recita: "*contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni…… che decide nel termine di 10 giorni……"*

Pertanto, contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, limitatamente alla parte interessata (genitori, o facenti funzione, e studente) entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'*organo di garanzia* dell'Istituto, come successivamente identificato, è tenuto a decidere entro 10 giorni.

L'ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia nella scuola secondaria di II grado, a norma dell'art. 21 DPR 235/07, è costituito da:

1. Il D.S. che lo convoca e lo presiede.
2. Uno studente (per la Scuola Secondaria di II grado), un docente e il Commissario Straordinario

L'organo di garanzia dura in carica 1 (un) anno scolastico e decide anche (su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse) sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina. Per quanto attiene il funzionamento dell'organo di garanzia, si

stabilisce che: le deliberazioni assunte dall'organo sono da considerare *valide*, sia in prima sia in seconda convocazione, se sono presenti tutti i membri eletti.

MANCANZE – SANZIONI – PROCEDURE

DPR 249/98 - Art. 3.1

"Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi……."

In violazione del *dovere di regolare frequenza*, si elencano le seguenti "*mancanze disciplinari*"

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI SECONDO GRAVITÀ E REITERAZIONE**	**ORGANO competente ad irrogare la sanzione**	**PROCEDURA**
1) Frequenti ritardi e frequenti richieste di uscita anticipata.	- Richiamo verbale - Richiamo scritto se i ritardi e le richieste sono reiterati. - Nel caso di assenza collettiva: nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e alle famiglie.	- Docente - Coordinatore di classe	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e alle famiglie.
2) Ritardo nell'ingresso in aula dopo l'intervallo, durante il cambio dell'ora e a seguito di autorizzazione ad uscire dall'aula.	- Richiamo verbale. - Richiamo scritto se i ritardi e le richieste sono reiterati.	- Docente - Coordinatore di classe	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e alle famiglie. - Segnalazione al CdC.
3) Assenza/e ingiustificata/e Ai sensi del DPR 122/2009, del D. Lgs. 59/2004 e della C.M. n°20 del 4 marzo 2011- prot. n. 1483, "ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l'ultimo anno di corso- per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. [...] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo".	- Richiamo verbale. - Richiamo scritto se i ritardi e le richieste sono reiterati.	- Docente - Coordinatore di classe.	- Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e alle famiglie. - Convocazione della famiglia.

4) Assenze “strategiche” in concomitanza con verifiche scritte e/o orali .	- Richiamo verbale. - Richiamo scritto se i ritardi e le richieste sono reiterati.	- Docente - Coordinatore di classe.	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e alle famiglie. - Segnalazione al CdC.
5) Falsificazione della firma dei genitori in documenti ufficiali. Alterazioni dei risultati scolastici.	- Richiamo scritto. - Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni se l’infrazione è reiterata o grave. - Eventuale divieto di partecipazione - ai viaggi di istruzione.	- Docente - Coordinatore di classe - Dirigente scolastico	- Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e ai genitori. - Convocazione del CdC in composizione allargata. - Audizione dello studente. - Sanzione: attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati.

DPR 249/98 - Art. 3.1
“Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.....”
In violazione del dovere di *assiduo impegno* si prevedono le seguenti “*mancanze disciplinari*”

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI SECONDO GRAVITÀ E REITERAZIONE**	**ORGANO competente ad irrogare la sanzione**	**PROCEDURA**
1) Mancato svolgimento delle consegne scolastiche.	- Richiamo verbale. - Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante).	- Docente della disciplina	- In caso di richiamo scritto, annotazione sul R.E. (nota disciplinare) nella parte visibile agli studenti e genitori. - Eventuale convocazione della famiglia (a discrezione del docente)
2) Dimenticanza del materiale scolastico e dei libri.	- Richiamo verbale. - Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante).	- Docente della disciplina	

3) Smarrimento e/o mancata riconsegna di verifiche date in visione	- Richiamo scritto.	- Docente della disciplina	
4) Svolgimento compiti di discipline diverse da quella dell'ora di lezione in corso.	- Richiamo verbale. - Richiamo scritto.	- Docente della disciplina	- In caso di richiamo scritto, annotazione sul R.E. (nota disciplinare) nella parte visibile agli studenti e genitori. - Segnalazione al CdC da parte del docente coordinatore.
5) Copiatura dei compiti in classe (prove di verifica).	- Richiamo verbale. - Richiamo scritto.	- Docente della disciplina	
6) Interventi inopportuni durante la lezione.	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente della disciplina	
7) Disturbo durante lo svolgimento della lezione.	- Richiamo verbale - Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	- Docente della disciplina	

DPR 249/98 - Art. 3
In violazione *dei doveri lì descritti*, si elencano le seguenti "*mancanze disciplinari*" e le conseguenti sanzioni applicabili:

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI SECONDO GRAVITÀ E REITERAZIONE**	**ORGANO competente ad irrogare la sanzione**	**PROCEDURA**
1) Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico.	- Richiamo verbale. - Richiamo scritto.	- Ogni docente dell'Istituto, in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli studenti che infrangono questa norma di comportamento. - Docente - DS	- Comunicazione alla famiglia in caso di comportamento reiterato.
2) Utilizzo di linguaggio scurrile in aula, o comunque all'interno dell'Istituto	- Richiamo verbale. - Richiamo scritto.	- Ogni docente dell'Istituto, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici, in ogni	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e ai

		occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento - Docente - DS	genitori.
3) Espressioni inopportune, epiteti volgari e/o offensivi, insulti rivolti ai docenti, al personale della scuola e/o ai compagni	- Richiamo scritto - Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni se l'infrazione è grave o reiterata.	- Docente (anche su segnalazione dei Collaboratori scolastici - CdC	- Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e ai genitori. In caso di allontanamento dalle lezioni **fino a 2 giorni**: - Convocazione del CdC in composizione allargata - Audizione dello studente - Sanzione: attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati. - Comunicazione scritta alla famiglia - Denuncia alle forze dell'Ordine.
4) Atti di bullismo e molestie a danno dei compagni	- Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni. - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni - Allontanamento dalla comunità scolastica fino	- CdC - Commissario Straordinario - DS	Nei casi di allontanamento dalle lezioni **non superiore a 15 giorni**: - Convocazione del CdC in composizione allargata - Audizione dello

	al termine dell'anno scolastico nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. - Allontanamento dalla comunità scolastica e esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nei casi più gravi		studente - Sanzione: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento - Comunicazione scritta alla famiglia - Denuncia alle forze dell'Ordine. Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica **superiore a 15 giorni**, allontanamento **fino al termine dell'a.s.**, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: - Convocazione del Commissario straordinario - Audizione dello studente - Sanzione: percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria. - Comunicazione scritta alla famiglia - Denuncia alle forze dell'Ordine.

5) Atti di cyberbullismo e uso improprio dei social network. Ai sensi delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo – MIUR aprile 2015 – rientrano nel cyberbullismo: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi; invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche; pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; registrazione delle confidenze e inserimento indebito all'interno di una comunità virtuale, pubblica o privata; insinuazione, all'interno dell'account altrui, con l'obiettivo di screditare la vittima; estromissione intenzionale dall'attività on line; invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale; ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 71/2017.	- Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione - Convocazione del genitore o del tutore - Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni. - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni. - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. - Allontanamento dalla comunità scolastica e esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nei casi più gravi.	- CdC - Commissario Straordinario - DS	Nei casi di allontanamento dalle lezioni **non superiore a 15 giorni**: - Convocazione del CdC in composizione allargata - Audizione dello studente - Sanzione: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. - Comunicazione scritta alla famiglia - Denuncia alla polizia postale, da parte della famiglia dell'alunno coinvolto o del DS Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica **superiore a 15 giorni**, allontanamento **fino al termine dell'a.s.**, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: - Convocazione del Commissario straordinario - Audizione dello studente - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia - Denuncia alla polizia postale, da parte della famiglia dell'alunno coinvolto o del DS

6) Derisione nei confronti delle persone con disabilità	- Richiamo scritto - Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni se l'infrazione è grave o reiterata. - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni.	- Docente - CdC - Commissario straordinario - DS	- Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Nei casi di allontanamento dalle lezioni **da 3 a 15 giorni**: - Convocazione del CdC in composizione allargata - Audizione dello studente - Sanzione: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica **superiore a 15 giorni**: - Convocazione del Commissario straordinario - Audizione dello studente - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia.
7) Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche dei compagni		- Docente - Coordinatore - CdC - Commissario straordinario - DS	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile e agli studenti e ai genitori - Segnalazione al CdC
8) Diffusione di materiale inneggiante al razzismo e/o a		- Docente - Cdc	Nei casi di allontanamento dalle lezioni **da 3 a 15**

discriminazioni sessuali culturali, etniche o religiose		- Commissario straordinario - DS	**giorni**: - Audizione dello studente - Convocazione del CdC in composizione allargata - Sanzione: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica **superiore a 15 giorni**: - Convocazione del Commissario straordinario - Audizione dello studente - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia
9) Comportamenti volontariamente lesivi dell'integrità fisica, quali aggressioni fisiche e/o verbali ai compagni, al personale ATA, ai docenti, al D.S.	- Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni. - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni. - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni. - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.	- Cdc - Commissario straordinario - DS	Nei casi di allontanamento dalle lezioni **non superiori a 15 giorni**: - Audizione dello studente - Convocazione del CdC in composizione allargata - Sanzione: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. - Convocazione della famiglia

			- Segnalazione all'Autorità Giudiziaria Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica **superiore a 15 giorni**, allontanamento **fino al termine dell'a.s.**, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: - Convocazione del Commissario straordinario - Audizione dello studente - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia - Denuncia alla polizia giudiziaria
10) L'uso dei cellulari, smartphone e di qualsiasi apparecchiatura audio e video è vietato durante le attività didattiche, inclusi gli intervalli e all'interno dell'Istituto, comprese le pertinenze. (Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025). Il divieto di usare il cellulare durante le attività didattiche vale anche per il personale docente (C.M.n° 362/1998)	- L'inosservanza del divieto comporta il ritiro del cellulare e il deposito in Presidenza / Vicepresidenza. - L'allievo lo ritirerà al termine delle lezioni. - La violazione del divieto durante lo svolgimento di una verifica scritta determina l'annullamento della prova. - La violazione del divieto durante una verifica orale comporta il ritiro del cellulare. - In caso di particolare gravità e urgenza, per comunicazioni alla famiglia, sarà utilizzato	- Coordinatore - Docente - Dirigente scolastico	- Annotazione sul registro elettronico nella parte visibile alle studentesse e agli studenti e ai genitori - Nota disciplinare sul Registro Elettronico nella parte visibile alle studentesse e agli studenti e ai genitori. - Dopo la terza nota disciplinare sul R.E. convocazione del Consiglio di classe straordinario con provvedimento di sospensione. Convocazione della famiglia. - In caso di reiterazione si precluderà la

	il telefono della scuola.		partecipazione a uscite-gite ed Erasmus.
11) Divieto di uso di bevande alcoliche. Il consumo di bevande alcoliche, negli spazi interni all'istituto è vietato. Il consumo è vietato anche durante le visite didattiche.	- Richiamo scritto - Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni se l'infrazione è reiterata o grave. - Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni se l'infrazione è reiterata o grave.	- Coordinatore - Docente - CdC - Consiglio di istituto - DS	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e ai genitori Nei casi di allontanamento dalle lezioni **fino a 2 giorni**: - Convocazione del CdC in composizione allargata - Audizione dello studente - Sanzione: attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato - la sanzione. Nei casi di allontanamento dalle lezioni **da 3 a 15 giorni**: - Convocazione del CdC in composizione allargata - Audizione dello studente - Sanzione: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. - Comunicazione scritta alla famiglia.
12) Divieto di uso e/o spaccio di sostanze	Se uno studente consuma e/o spaccia all'interno della scuola o all'ingresso o nel cortile, deve essere accompagnato dal DS, che valuta l'opportunità di richiedere		

stupefacenti.	l'intervento delle forze dell'ordine. In questo caso saranno le forze dell'ordine a decidere se trattasi di spaccio (configurante ipotesi di reato e come tale previsto e regolamentato dall'art.73 DPR 309/90) o detenzione che si configura come illecito amministrativo e disciplinato dall'art. 75 del DPR 309/90

Art. 3.4 DPR 249/98:
" Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti……"
In violazione del dovere di rispetto delle *norme di sicurezza* e del regolamento, si elencano le seguenti "*mancanze disciplinari*" e le sanzioni che ne derivano:

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI SECONDO GRAVITÀ E REITERAZIONE**	**ORGANO competente ad irrogare la sanzione**	**PROCEDURA**
1) Divieto di fumo. Il divieto è esteso, oltre che nei locali chiusi, anche nelle aree di pertinenza delle Istituzioni scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica (DL. 104/2013).	- Richiamo verbale da parte di ogni docente dell'istituto in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento - Sanzione pecuniaria	- Docente - Coordinatore - Preposto antifumo	- Segnalazione al Cdc dello studente - Comunicazione alla famiglia nel caso studente minorenne - Sanzione pecuniaria nelle modalità e nelle misure previste dalla legge
2) Uso di materiali incendiari nei locali scolastici	- Richiamo scritto - Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni se l'infrazione è reiterata o grave. - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni. - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.	- CDC - Coordinatore - Commissario straordinario - DS	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e ai genitori Nei casi di allontanamento dalle lezioni **non superiore a 15 giorni**: - Convocazione del CdC in composizione allargata - Audizione dello studente - Sanzione: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato

			l'allontanamento. - Comunicazione scritta alla famiglia - Segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica **superiore a 15 giorni**, allontanamento **fino al termine dell'a.s.**, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: - Convocazione del Commissario straordinario - Audizione dello studente - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia - Denuncia alla polizia giudiziaria da parte del DS
3) Manomissione dolosa degli impianti antincendio e di sicurezza	- Richiamo scritto - Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni se l'infrazione è reiterata o grave. - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni. - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati	- CDC - Coordinatore - Commissario straordinario - DS	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e ai genitori. Nei casi di allontanamento dalle lezioni **non superiore a 15 giorni**: - Convocazione del CdC in composizione allargata - Audizione dello studente

	da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. - Risarcimento del danno		- Sanzione: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica **superiore a 15 giorni**, allontanamento **fino al termine dell'a.s.**, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: - Convocazione del Commissario straordinario - Audizione dello studente - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia - Denuncia alla polizia giudiziaria
4) Asportazione di cartelli di segnaletica per la sicurezza	- Richiamo scritto - Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni se l'infrazione è reiterata o grave.	- CDC - Coordinatore	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e ai genitori. - Convocazione del CdC in composizione allargata - Audizione dello studente - Sanzione: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di

			giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Art. 3.5 DPR 249/98:
‘’ *Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola…’’*
In violazione del *dovere di rispetto dei beni pubblici e privati*, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI SECONDO GRAVITÀ E REITERAZIONE**	**ORGANO competente ad irrogare la sanzione**	**PROCEDURA**
1) Scritte sui muri e/o sui banchi e/o sulla cattedra. Ogni danno provocato sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito. Fatto salvo il principio secondo il quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati.	- Richiamo verbale - Ripristino dello status quo - Richiamo scritto di comportamento reiterato e/ o in caso di mancato ripristino dello status quo - Risarcimento del danno	- Docente - Coordinatore	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e ai genitori.
2) Affissione di materiali non attinenti l’attività scolastica nei locali della scuola.	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente - Coordinatore	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e ai genitori
3) Manomissione di serrature, vetri, sanitari, banchi, sedie, cattedre, armadietti Ogni danno sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito. Fatto salvo il principio secondo il	- Richiamo scritto - Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni se l’infrazione è reiterata o grave. - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni. - Risarcimento del	- CDC - Commissario straordinario - DS	Nei casi di allontanamento dalle lezioni **fino a 15 giorni**: - Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e ai genitori - Convocazione del CdC

quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati.	danno		in composizione allargata - Audizione dello studente - Sanzione: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. - Comunicazione alla famiglia dell'interessato o alle famiglie di tutta la classe. Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica **superiore a 15 giorni**: - Convocazione del Commissario straordinario - Audizione dello studente - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia
4) Abbandono dei rifiuti in aula Utilizzo incivile dei servizi igienici	- Richiamo verbale - Richiamo scritto di comportamento reiterato - In entrambi i casi: pulizia dei locali	- Docente anche su segnalazione dei collaboratori scolastici	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli studenti e ai genitori
5) Appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola, dei docenti, dei compagni 6) Manomissione del registro elettronico	- Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni. - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni.	- CDC - Commissario straordinario - DS	- Convocazione del CdC in composizione allargata - Audizione dello studente - Sanzione: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate

			all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento - Eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica **superiore a 15 giorni**: - Convocazione del Commissario straordinario - Audizione dello studente - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia - Segnalazione alla polizia giudiziaria da parte del DS

Art. 4, co. 9 bis- e 9- ter DPR 249/98:
"*nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (....)* sono previste le seguenti sanzioni:

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI SECONDO GRAVITÀ E REITERAZIONE**	**ORGANO competente ad irrogare la sanzione**	**PROCEDURA**
1) Casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e	- Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno	- DS - Commissario straordinario	- Convocazione del Commissario straordinario - Audizione dello studente - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia - Eventuale segnalazione alla

tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	scolastico.		polizia giudiziaria da parte del DS

Art. 4 co. 11 DPR 249/98 come modificato ex art. 1 co.1 num. 10 DPR 134/25
"Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni".

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI SECONDO GRAVITÀ E REITERAZIONE**	**ORGANO competente ad irrogare la sanzione**	**PROCEDURA**
1) Infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame	- Le sanzioni sono graduate secondo il fatto commesso, secondo gravità o reiterazione.	- Commissione d'esame	- Convocazione della Commissione d'esame - Audizione dello studente - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia - Eventuale segnalazione alla polizia giudiziaria.